

CIRCOLARE INFORMATIVA 04/24

Milano, 15 gennaio 2024

OGGETTO: Nota di chiarimenti relativa alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio

Si informano gli Associati che la Banca d'Italia ha pubblicato la nota in oggetto, recante alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 così come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023, in recepimento dagli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).

La nota, allegata per pronto riferimento, è disponibile al seguente indirizzo:

[Pubblicazione dei chiarimenti relativi alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio come modificate con Provvedimento del 1° agosto 2023 \(bancaditalia.it\)](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/2023/08/20230801-disposizioni-organizzazione-procedure-controlli-interni-antiriciclaggio)

Si ricorda che il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIANCIRACUSA	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA PROGETTO	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	UNICREDIT FACTORING	Alfredo BRESCIANI
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Ivan TOMASSI		
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LENSCAPE	Kevin DAY
BENEFIND	Alessandro CICCHI	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
CODIX	Laurent TABOUELLE	QUALCO	Marco COZZI
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FS2A	Francesco SACCHI	SEFIN	Claudia NEGRI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E
CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI
INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO**

Nota di chiarimenti

Nella presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 così come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023, in recepimento dagli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).

Legenda

Direttiva antiriciclaggio	La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.
Decreto	Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Disposizioni	Le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019, così come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023.
Orientamenti	Gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05 del 14 giugno 2022).
Provvedimento	Il Provvedimento del 1° agosto 2023 che modifica le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019.
Riciclaggio	Nella presente nota il termine riciclaggio include anche il finanziamento del terrorismo.

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO (Parte Seconda)

L' esponente responsabile per l'antiriciclaggio (Sezione III-bis)

1. *L'incarico di esponente responsabile per l'antiriciclaggio può essere attribuito all'Amministratore delegato o è incompatibile con altre deleghe?*

L'incarico di esponente responsabile per l'antiriciclaggio può essere attribuito all'amministratore delegato (¹). Nell'individuare l'amministratore cui attribuire l'incarico, gli intermediari dovranno in ogni caso verificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e considerare eventuali situazioni di conflitto di interessi.

2. *L'incarico di esponente responsabile per l'antiriciclaggio può essere attribuito a un amministratore non esecutivo?*

L'incarico può essere attribuito a un amministratore privo di altre deleghe (c.d. non esecutivo) che, per effetto della nomina, acquisisce la qualifica di amministratore esecutivo e, in quanto tale, deve rispettare i requisiti e i criteri di idoneità previsti per tale ruolo.

3. *L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio può delegare i suoi compiti a terzi (ad esempio dirigenti incardinati nell'organizzazione dell'intermediario)?*

Le Disposizioni, in linea con gli Orientamenti, non contemplano la possibilità che l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio deleghi a terzi lo svolgimento dei propri compiti.

4. *L'obbligo di nominare un esponente responsabile per l'antiriciclaggio si applica anche alle succursali italiane di banche estere? In che modo?*

Le succursali di intermediari esteri (sia UE che extra UE) stabilite in Italia sono destinatarie delle Disposizioni (²). In questi casi, ai sensi della nota 1 delle Disposizioni, le previsioni della Parte Seconda trovano applicazione con riferimento agli esponenti delle succursali. Ne discende che l'incarico di esponente responsabile per l'AML si intende assegnato agli esponenti delle succursali (ad es. al cd. *branch manager*). In ogni caso, in mancanza di un organo di amministrazione a livello locale, non trovano applicazione le previsioni che disciplinano la procedura di nomina e i requisiti dell'esponente responsabile per l'AML.

Il ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio non può invece essere attribuito a un componente dell'organo di amministrazione della casa madre.

¹ Sul punto si è pronunciata anche l'EBA, nel [resoconto della consultazione sugli Orientamenti](#).

² Sul punto cfr. anche [resoconto della consultazione sulle Disposizioni del 2019](#).

5. *Considerato che le banche sono già tenute a dotarsi di un apparato di regole e procedure per la gestione dei conflitti di interesse, l'obbligo di individuare nella policy antiriciclaggio le ipotesi di conflitto di interesse applicabili all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio può ritenersi già adempiuto in forza di queste regole?*

Le Disposizioni prevedono che, con riguardo all'incarico di esponente responsabile per l'antiriciclaggio, i destinatari dettagliano nella *policy* antiriciclaggio le ipotesi di conflitto di interessi e le misure atte a prevenirle e mitigarle. Il rinvio a *policy* interne già esistenti è ammesso purché si tratti di *policy* effettivamente idonee a individuare e regolare le ipotesi di conflitto tra l'incarico di esponente responsabile per l'antiriciclaggio e altri incarichi.

L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO **(Parte Terza)**

La funzione antiriciclaggio (Sezione I)

1. *Al fine di assicurare continuità operativa alla funzione antiriciclaggio, sono ammesse soluzioni alternative alla nomina di un sostituto?*

Le Disposizioni, in coerenza con l'approccio adottato dagli Orientamenti EBA, non impongono necessariamente la formalizzazione della nomina di un sostituto del responsabile della funzione antiriciclaggio. Questa soluzione organizzativa è indicata a titolo esemplificativo quale modalità per assicurare la continuità operativa della funzione.

2. *Il parere della funzione antiriciclaggio sulla clientela ad alto rischio deve essere richiesto anche in caso di esecuzione di operazioni occasionali o l'ambito di applicazione della previsione deve ritenersi limitato ai rapporti continuativi?*

L'acquisizione del parere della funzione antiriciclaggio in caso di clientela ad alto rischio è richiesta solo in relazione all'apertura e alla prosecuzione di rapporti continuativi, come previsto dagli Orientamenti.

3. *L'obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio scatta in via automatica (in tutti i casi in cui la legge prevede l'approvazione dell'alto dirigente) o solo in connessione con l'effettiva rischiosità del cliente?*

In linea con gli Orientamenti ⁽³⁾, le Disposizioni prevedono l'obbligo di acquisire il parere della funzione antiriciclaggio in relazione a ogni rapporto continuativo per cui il Decreto impone l'approvazione di un alto dirigente, senza eccezioni. Si tratta infatti di rapporti che il legislatore ha già valutato in via astratta come ad alto rischio.

⁽³⁾ Sul punto cfr. resoconto EBA sopra citato.

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI (Parte quarta)

Disposizioni generali (Sezione I)

1. *Nell'ambito dei gruppi è sufficiente nominare un solo esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo, o è necessario nominare un esponente in ciascuna componente del gruppo?*

In linea con quanto previsto dagli Orientamenti ⁽⁴⁾ tutte le componenti del gruppo, che rientrano tra i destinatari delle Disposizioni, devono nominare un proprio esponente.

2. *L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo può coincidere con l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio della Capogruppo?*

L'incarico di esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo può essere affidato al componente dell'organo di amministrazione della capogruppo cui è attribuito anche il ruolo di esponente responsabile antiriciclaggio per la capogruppo.

Il responsabile della funzione antiriciclaggio nei gruppi (Sezione II)

1. *La presentazione della relazione annuale di gruppo esonera le singole entità dal presentare ciascuna la propria relazione?*

Le Disposizioni, in linea con gli Orientamenti, prevedono che l'obbligo di presentare una relazione di gruppo si aggiunge, e non si sostituisce, all'analogo obbligo individuale di ciascuna entità del gruppo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. *L'aggiornamento della policy antiriciclaggio per includervi le previsioni relative all'esponente responsabile antiriciclaggio può essere effettuato contemporaneamente alla nomina dello stesso?*

Il Provvedimento entra in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 16 agosto 2023). Pertanto i destinatari delle Disposizioni sono tenuti a essere conformi a tutte le previsioni introdotte con il Provvedimento a partire dal 14 novembre 2023. Fa eccezione la sola nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, che può essere posticipata fino al primo rinnovo degli organi sociali (e comunque non oltre il 30 giugno 2026).

⁽⁴⁾ Cfr. resoconto EBA sopra citato.

2. *Nell'ambito dei gruppi, è possibile rinviare la nomina degli esponenti delle società del gruppo a un unico momento, che coincida con la nomina dell'esponente di gruppo (e cioè con il rinnovo dell'organo di amministrazione della capogruppo)?*

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio deve essere nominato presso ciascun destinatario - appartenga o meno a un gruppo - inderogabilmente non oltre il primo rinnovo degli organi sociali (e comunque entro il 30 giugno 2026). Va da sé che i destinatari possono decidere di anticipare la nomina dell'esponente a un momento antecedente alla naturale scadenza dell'organo di amministrazione.